

# **UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO LATINO**

## ***XXII Congresso Internazionale del Notariato Latino***

*Buenos Aires (Argentina), 27 settembre - 2 ottobre 1998*

### **TEMA I**

#### **IL RUOLO DEL NOTAIO DI FRONTE ALLE ESIGENZE DELLO STATO, PRINCIPALMENTE SUL PIANO AMMINISTRATIVO E FISCALE**

#### **CONCLUSIONI**

*(Traduzione)*

1. La nostra è un'epoca caratterizzata dalla volontà dello Stato di controllare sempre più l'attività dei cittadini al fine di garantire che vengano adempiuti gli obblighi a loro imposti. A questo scopo, lo Stato richiede a volte la collaborazione di certi soggetti affinché eseguano dei compiti che possano agevolare questo controllo. Si tratta di veri e propri oneri pubblici ovvero prestazioni, che possono essere reali o personali, e sono comunque obbligatorie. Le prime devono corrispondere ai principi di uguaglianza, legalità, equità e proporzionalità e le seconde, inoltre, ai principi di ragionevolezza, temporaneità, carattere gratuito, infungibilità, certezza, determinazione, sussidiarietà e coordinamento amministrativo.

L'obbligo di collaborazione imposto al notaio nei confronti dello Stato deriva dalla natura stessa della sua attività, nella sua duplice e inscindibile qualità di professionista del diritto e di titolare di una funzione pubblica. Ciò non esclude che questo obbligo di collaborazione non sia conforme ai principi sopraindicati.

2. Il notaio è giurista abilitato a attribuire pubblica fede agli atti e ai contratti che sottoscrivono le parti, a redigere gli atti in modo conforme all'ordinamento giuridico e a consigliare le persone che richiedano le sue prestazioni. Questo è il motivo per il quale non fanno parte della essenza della funzione notarile né la liquidazione, né la riscossione, né la trattativa né il pagamento dei tributi, compiti che rientrano negli obblighi del fisco. E' una aspirazione dei notariati che la imposizione di questo tipo di compiti ai notai sia solo eccezionale in relazione alle esigenze di ogni paese e che la responsabilità che possa derivarne al Notaio sia solo sussidiaria e non solidale.

3. Non si deve dimenticare che per l'adempimento della finalità a cui è indirizzata l'attività notarile, è un elemento imprescindibile il rapporto di fiducia da parte del privato verso il Notaio. Se i doveri di collaborazione fossero estesi ed oppressivi, lo scopo principale della

funzione del notaio potrebbe subire una modificazione rompendo questo rapporto di fiducia e trasformando il Notaio da soggetto inquirente che avrebbe, come finalità principale, la protezione degli interessi fiscali dello Stato e non della sicurezza giuridica dei privati.

Inoltre, bisogna rilevare che lo statuto giuridico di ogni categoria di pubblico ufficiale è determinato dalle funzioni specifiche di ciascuna di esse. Nella attività notarile la funzione pubblica è strettamente legata all'attività del notaio come consulente giuridico. Perciò gli obblighi di collaborazione che gli vengono imposti non possono ridurre o contrastare lo scopo della sua funzione, che è quello di conferire sicurezza al traffico giuridico tra privati e dovranno possedere tutti i requisiti stabiliti nel punto 1, la maggior parte dei quali è del resto recepita nelle Costituzioni.

4. Affinché vengano correttamente applicate le norme tributarie che il notaio deve interpretare, è necessario che esse riuniscano in sé i requisiti di certezza, permanenza, ragionevolezza e chiarezza propri di ogni norma giuridica. A questo scopo sarà opportuno che il legislatore chieda il parere del Notariato nella fase di elaborazione delle norme che intende stabilire.

5. Le organizzazioni notarili di più alto livello devono collaborare con le istituzioni per ottenere la redazione di norme chiare e precise che consentano la collaborazione del Notaio, senza alterare però né la sua essenziale funzione di soggetto che attribuisce pubblica fede, né le operazioni di rito che precedono le stipulazioni di un atto notarile e che sono connesse alla sua natura.

6. Il dovere di informare il fisco, in linea di principio, non va contro i fondamenti della funzione notarile, poiché oggi non si può negare un interesse legittimo nell'amministrazione fiscale a conoscere il contenuto degli atti e dei contratti con conseguenze tributarie stipulati dal Notaio. Tuttavia questo non può assolutamente avere come conseguenza l'abrogazione del segreto professionale.

Su quest'ultimo punto bisogna aggiungere che fermo restando il diritto dell'amministrazione di acquisire informazioni quando lo ritenga opportuno deve essere rispettato il carattere inviolabile del segreto professionale rispetto ad informazioni che il notaio abbia confidenzialmente ricevuto dal suo cliente.

7. Il notariato non può restare estraneo alla lotta contro il flagello sociale della legittimazione dei profitti che provengono da atti illeciti (riciclaggio o lavaggio di denaro). In questo senso, è ragionevole che lo Stato imponga ai notai l'obbligo di informare sul ricevimento di atti che possono ritenersi sospetti di nascondere questi fenomeni; ma questo è ammissibile solo nella misura in cui gli atti ritenuti sospetti vengano obiettivamente definiti dall'autorità preposta a tali indagini e solo se tale obbligo di informazione non resta soggetto alla pura discrezionalità del Notaio. D'altronde, è da rilevare che, proprio in relazione alla natura dell'attività notarile, non è facile che il notaio possa conoscere l'origine del denaro con il quale si perfezionano le operazioni contenute negli atti da lui stipulati.

8. Gli obblighi che si impongono al notaio di controllare l'adempimento di determinate prescrizioni non è in contraddizione con la funzione notarile quando tali prescrizioni hanno come fine la trasparenza degli atti notarili o l'accertamento della realtà degli elementi del

negozio giuridico al fine di tutelare sia il consumatore sia la parte contraente più debole. La stessa cosa d'altronde si verifica quando il controllo imposto al Notaio ha come fine che sia accertata l'esistenza di requisiti che interessano la validità o la regolarità dell'atto ovvero del negozio giuridico in esso contenuto. Non può invece lo Stato imporre al Notaio il controllo dell'adempimento da parte di coloro che richiedono il suo servizio professionale di obblighi fiscali o amministrativi estranei all'atto che lui riceve.

9. Sulla base dell'esperienza acquisita nei diversi paesi, si può affermare che le organizzazioni notarili sono in grado di collaborare efficacemente con lo Stato nel funzionamento e nella gestione di strutture strettamente legate alla funzione notarile quali archivi di repertori, registri di atti di ultima volontà, di commercio, di pubblicità dei diritti reali su beni immobili o su beni mobili soggetti a trascrizione e altri ai quali, per la loro affinità con la materia stessa della funzione, il notariato può dare collaborazione per rafforzare la sicurezza giuridica.

10. Il positivo risultato raggiunto nelle nazioni le cui legislazioni lo consentono e lo disciplinano, costituisce uno stimolo e un ottimo argomento perché gli organismi notarili degli altri Paesi possano favorire l'intervento del notariato nei processi non contenziosi (giurisdizione volontaria) come mezzo per raggiungere una migliore e più snella amministrazione della giustizia. Detta situazione alleggerisce i tribunali dal lavoro amministrativo che implica lo svolgimento di questi processi. Ciò significa sostituire la figura del giudice nei casi in cui non è necessaria la sua partecipazione per l'emanazione del provvedimento giudiziale avvalendosi della collaborazione qualificata del notaio nella realizzazione di tutte le fasi processuali non contenziose precedenti l'emanazione del provvedimento. Liberare i tribunali da questo onere di carattere amministrativo avvalendosi del notaio consente alla magistratura di dedicarsi maggiormente ai processi contenziosi.

11. Le caratteristiche particolari della sua attività fanno sì che il notaio sia particolarmente qualificato per intervenire in sistemi alternativi di risoluzione di conflitti sia partecipando a collegi arbitrali sia svolgendo altri ruoli simili. Lo stesso si può affermare nei confronti della sua idoneità a collaborare nel controllo delle elezioni, come è stato dimostrato nei Paesi in cui ormai i Notai svolgono questa funzione.